

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

così composto:

**Dott. Mario Suriano - Presidente -
Dott. Nicola Mazzocca - Giudice relatore -**

letto il reclamo proposto dalla BANCA, in persona del legale rapp.te p.t., dom. ta in Napoli alla Via (omissis), presso lo studio dell'Avv. (omissis),

disposta la comparizione delle parti,

letta la memoria difensiva depositata dalla SOCIETA' CORRENTISTA, in persona del legale rapp.te p.t., el.te dom.ta in Napoli alla Via (omissis), presso lo studio dell'Avv. (omissis),

sciogliendo la riserva che precede,

OSSERVA

1. FATTO

Con reclamo, proposto ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., depositato in data 31.01.2014, BANCA, come sopra rappresentata e difesa, esponeva,

- Che è da ritenersi erronea ed ingiusta l'ordinanza emessa dal G.D. Dott.ssa (omissis) in data 17.01.2014, con la quale, in accoglimento dell'istanza proposta dalla SOCIETÀ CORRENTISTA, è stato accolto il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. ed è stata ordinata ad essa reclamante la consegna della documentazione bancaria, anche con riguardo a documentazione ultradecennale,

- Che tale censura deriva dal fatto che nell'ordinanza impugnata non si è tenuto conto del dettato normativo che riserva all'ultimo decennio il diritto del correntista al conseguimento della documentazione bancaria,

- Che non condivisibile è quanto affermato dall'estensore dell'ordinanza reclamata secondo la quale la richiesta di estratti conto avrebbe un oggetto differente dalla documentazione bancaria menzionata nell'art. 119, 4 comma T.U.B., rientrando gli estratti conto nella nozione di documentazione inerente a operazioni bancarie in quanto gli stessi costituiscono "*riproduzioni meccaniche di supporti magnetici vale a dire della stampa di una elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della Banca*".

Tanto esposto, la Banca proponeva reclamo avverso l'ordinanza depositata in data 17.01.2014, chiedendone la revoca, trovando inappropriato il richiamo ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del mandato, che non potrebbe spingersi, a detta del reclamante, al di là della soglia massima temporale del dovere posto normativamente e in modo specifico a carico dell'Istituto di credito ed avente ad oggetto l'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale relativa al rapporto bancario.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Pres. Suriano – Rel. Mazzocca, 21 marzo 2014, n. 2442

A rinforzare tali considerazioni la reclamante sottolineava l'efficacia di approvazione attribuita dall'art. 1832 c.c. alla mancata contestazione dell'estratto conto nei termini di legge, assumendo, quindi, che questo rappresenterebbe espressione della consumazione del diritto della parte di effettuare contestazioni in ordine alle singole operazioni poste in essere, e perciò stesso del diritto di esigere un rendiconto delle stesse.

Alla luce di tali considerazioni, la BANCA, chiedeva l'accoglimento del reclamo, con la revoca del provvedimento impugnato sul presupposto che la documentazione da tenere a disposizione del correntista e da consegnare, ove richiesta, anche relativamente ad estratti conto, non può essere quella ulteriore rispetto all'ultimo decennio dalla richiesta avanzata dal correntista.

Si costituiva la SOCIETÀ CORRENTISTA, la quale, oltre a puntualizzare di non avere mai ricevuto la documentazione contabile richiesta, e a dedurre la mancanza di prova da parte della BANCA di circostanza di tenore contrario, replicava alla eccezione di prescrizione ordinaria decennale sollevata dalla Banca fin dal primo atto difensivo, osservando che il *dies a quo* per l'inizio della prescrizione dovrebbe individuarsi nel momento di estinzione del rapporto di conto corrente, non potendo ritenersi soggette a prescrizione le singole facoltà che costituiscono il contenuto di un diritto soggettivo.

All'udienza del 12.03.2014, il tribunale si riservava la decisione.

2. DIRITTO

Il reclamo è fondato e, pertanto, può dirsi meritevole di accoglimento.

Osserva questo Collegio che in linea di principio condivisibili sono le argomentazioni poste a base dell'ordinanza reclamata in ordine alla esistenza e configurabilità, nell'ambito del rapporto di conto corrente, di una fattispecie pienamente equiparabile al mandato e, come tale, suscettibile di comportare l'applicazione della relativa disciplina.

D'altro canto, l'argomento testuale rappresentato dall'art. 1856 c.c. ai sensi del quale "*la Banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista*" non lascia spazio a dubbi circa l'applicazione al rapporto di conto corrente della disciplina del mandato, con il conseguente obbligo di rendiconto delle singole operazioni poste in essere nell'interesse del cliente, e con il conseguente superamento della interpretazione offerta dal reclamante in ordine alla natura di mera riproduzione meccanica di supporti magnetici attribuibile agli estratti conto, dalla quale l'Istituto di credito vorrebbe far discendere l'applicazione, per richieste del genere di quella per cui è causa, dell'ultimo comma dell'art. 119 T.U.B..

Merita di essere sottolineata, in quanto linearmente derivante dalla lettura testuale della normativa di riferimento, la differenziazione tra la prescrizione di cui al primo e secondo comma dell'art. 119 T.U. leggi bancarie da un lato, e quella di cui al 4° comma dall'altro, prevedendo il primo e secondo comma l'obbligo dell'Istituto di credito di provvedere alla periodica comunicazione di un prospetto contabile che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed il quarto comma, invece, il diritto del correntista a conseguire la documentazione inerente a singole operazioni eseguite relativamente all'ultimo decennio.

Infatti, il primo comma dell'art. 119 riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, rimandando poi ad una delibera del CICR le indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di tale comunicazione.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Pres. Suriano – Rel. Mazzocca, 21 marzo 2014, n. 2442

Il secondo comma della citata disposizione prevede espressamente per i rapporti in conto corrente, come quelli in esame, l'invio dell'estratto conto con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

È un obbligo di rendicontazione che va ben distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal quarto comma dell'art. 119 T.U.B, che pur, con interpretazione forzata, vorrebbe la reclamante ricondurre al diritto esercitato dalla ricorrente nella presente procedura.

Condivisibile è quanto sostenuto dall'estensore della ordinanza reclamata, in ordine alla necessità di rinvenire nei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, sviluppati e valorizzati nel solco degli art. 1374 e 1375 c.c., dei principi ispiratori sovraordinati e tali da integrare la disciplina contrattuale del rapporto di conto corrente arricchendone i contenuti in relazione allo specifico carattere del mandato, che prevede l'obbligo di tenuta della documentazione giustificativa al fine di preservare le ragioni del correntista.

Indiscutibile è da ritenersi l'obbligo di ciascuna delle parti di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e di preservare le ragioni e gli interessi dell'altra a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto stabilito dalle singole norme di legge.

Ciò che, tuttavia, deve essere sottolineato, è che alla obbligazione della Banca di fornire periodicamente la rendicontazione del rapporto mediante la trasmissione di estratti conto, fa da contraltare il diritto del correntista di pretenderne l'adempimento, non condividendosi l'assunto che vuole attribuire a tale obbligazione il carattere di una mera facoltà che costituisce il contenuto di un diritto soggettivo in quanto tale non soggetta a prescrizione.

Obbligata per legge è la Banca ai sensi dei primi due commi dell'art. 119 secondo comma T.U.B. ed il mancato esercizio del corrispondente diritto appare idoneo a determinarne la prescrizione ordinaria, discendendo dal suo mancato e prolungato esercizio la prescrizione dello stesso ai sensi dell'art. 2946 codice civile.

Dalla BANCA, infatti, è stata tempestivamente eccepita la prescrizione decennale del diritto a conseguire gli estratti conto con carattere di periodicità annuale - salvo scelta diversa del cliente -, e, quindi, non può prescindersi dal suo rilievo, nella fattispecie, laddove l'Istituto di credito ha posto in rilievo il mancato esercizio del relativo diritto ad opera della controparte, proprio in ordine all'inadempimento di questa obbligazione che ad essa viene contestato e dal quale la ricorrente fa discendere l'attuale diritto alla rendicontazione.

Mancando prova dell'avvenuto esercizio di tale diritto in relazione alle varie susseguites annualità di persistenza del rapporto di conto corrente, lo stesso deve dirsi prescritto, in relazione agli anni ulteriori rispetto al decennio dalla proposizione del ricorso, con la ulteriore conseguenza che dirimente appare questo profilo rispetto alle ulteriori questioni affrontate dalle parti circa l'avvenuta pregressa consegna o meno della documentazione per cui è causa, sulla quale non vi è, quindi, ragione di pronunciarsi.

Alla luce di tali premesse, il Tribunale, accoglie il reclamo e revoca l'ordinanza del 17.01.2014.

Sussistono giusti motivi, attesa la controvertibilità della questione, per compensare interamente le spese del doppio grado di giudizio.

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale:

Sentenza, Tribunale di Napoli, Pres. Suriano – Rel. Mazzocca, 21 marzo 2014, n. 2442

- 1) Accoglie il reclamo, e per l'effetto, revoca l'ordinanza del 17.01.2014.
- 2) Compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

Così deciso in Napoli nella camera di Consiglio del 12.03.2014

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS